



SOMMARIO

1	PRINCIPI GENERALI.....	2
2	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3	RIFERIMENTI.....	2
4	DIVIETO DI FUMO E ILLECITO DISCIPLINARE.....	3
5	LA SEGNALETICA DI DIVIETO DI FUMO INTERNA ED ESTERNA.....	3
6	COMPITI DEI PREPOSTI E DEI VIGILANTI.....	3
7	DIRITTI E DOVERI DEI PREPOSTI E VIGILANTI.....	3
8	MODALITÀ OPERATIVE DEI PREPOSTI E VIGILANTI.....	3
9	RESPONSABILITÀ DEI PREPOSTI E VIGILANTI.....	4
10	TUTELA DEI PREPOSTI E DEI VIGILANTI.....	4
11	LA CONTESTAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO.....	4
12	LE SANZIONI.....	4
13	L'ACCERTAMENTO DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE.....	5
14	VIETATO GETTARE MOZZICONI.....	5
15	PER SMETTERE DI FUMARE.....	5
16	LISTA DI DISTRIBUZIONE.....	5

Gruppo di redazione: Area Comunicazione AOUC; Carabinieri N.A.S. Firenze

	NOME	FUNZIONE	DATA	FIRMA
REDAZIONE	Giovanni Squarci	Dirigente Area Comunicazione	01/08/2016	Firmato in originale
VERIFICA	Filomena Autieri	U.O. Accreditamento Qualità e Risk Management	01/08/2016	Firmato in originale
APPROVAZIONE	Matteo Sammartino	Direttore Amministrativo	01/08/2016	Firmato in originale
	Monica Calamai	Direttore Generale	03/08/2016	Firmato in originale

Consultabile nella intranet



1 PRINCIPI GENERALI

Nel 2015 AOU Careggi ha approvato il regolamento aziendale sulla [“Tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo”](#) che estende il divieto di fumare in tutta l’area ospedaliera, non solo nei locali ma anche negli spazi aperti. È un atto di coerenza con la mission dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi, che mira alla tutela della salute dei propri utenti, alla prevenzione dei rischi per i lavoratori e al perseguimento di corretti stili di vita per tutti i cittadini; AOUC, quale “produttore di salute”, non può esimersi dall’applicare tutte le buone pratiche per favorire la cultura e la promozione del vivere sano. Un atto di responsabilità nei confronti della comunità nel contrastare uno dei principali fattori di rischio per la salute.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Divieto di fumo in tutta l’area Careggi

E’ vietato fumare, anche sigarette elettroniche, in tutta l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi, nei 74 ettari complessivi dell’area sanitaria e campus universitario: in tutte le aree esterne, viali, giardini, parcheggi, cortili, balconi e terrazze oltre a tutti gli edifici o spazi comunque coperti come scale anti incendio, ballatoi, tettoie, aree di cantiere, senza distinzioni fra strutture universitarie e ospedaliere. Il divieto vale anche per il fumo negli autoveicoli in sosta. Il divieto vige anche negli ambienti o aree nel perimetro dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria gestite da enti diversi dall’Università o dall’AOU Careggi con la nomina di preposti dipendenti dalle specifiche Direzioni responsabili.

Divieto di fumo per tutti H24

Il divieto è sempre vigente dappertutto 24 ore su 24 e si applica a tutti coloro che accedono all’area di Careggi: utenti, pazienti, degenti, visitatori, medici, infermieri, operatori sanitari, dipendenti dell’Azienda e dell’Università, ditte esterne, fornitori, volontari delle associazioni e del trasporto malati. Il divieto riguarda chiunque che per qualunque motivo si trovi a Careggi a qualsiasi ora. Prima di entrare nell’area ospedaliera è necessario spegnere la sigaretta in uno degli orci collocati nei principali accessi esterni. In tutta l’area spazi interni ed esterni non sono presenti posacenere. Attenzione: gettare mozziconi nei cestini dei rifiuti può causare incendi. In tutti i padiglioni di Careggi sono nominati preposti al divieto di fumo con competenza e responsabilità per ciascun piano, il nome del preposto è indicato nei relativi cartelli di divieto di fumo. Nel caso di pazienti in particolari condizioni la natura o gravità della patologia non esclude la sanzione per violazione del divieto. Fanno unica eccezione i soli pazienti psichiatrici.

3 RIFERIMENTI

L. n. 584/1975: “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”

L. n. 689/1981: “Modifiche al sistema penale”

L. n. 448/2001: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

L. n. 3/2003: “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione”

L. RT n. 25/2005: “Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo”

Regolamento Aziendale n. 17 del 15/01/2015

D.Lgs n. 6/2016: “Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”



4 DIVIETO DI FUMO E ILLECITO DISCIPLINARE

Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge il dipendente che viola il divieto di fumo commette illecito disciplinare soggetto alle sanzioni previste dalle leggi dai regolamenti dai contratti collettivi e dal Codice disciplinare aziendale. Le guardie giurate o i preposti che contestano la violazione del divieto ai dipendenti sono tenuti a segnalare il trasgressore alla Direzione per i provvedimenti conseguenti.

5 LA SEGNALETICA DI DIVIETO DI FUMO INTERNA ED ESTERNA

La segnaletica indica il divieto di fumo in buona parte degli spazi interni ed esterni dell'Azienda, ma non è vincolante rispetto all'irrogazione delle sanzioni anti fumo, anche in mancanza di cartelli il divieto vigente in tutta l'area ospedaliera può essere sanzionato. La cartellonistica è solo indicativa del divieto di fumo ed essendo in continuo aggiornamento in base alle modifiche legislative non è contestabile rispetto alla legittimità della sanzione comminata in caso di violazione, il cui fondamento è nel Regolamento aziendale n. 17 del 15/01/2015.

6 COMPITI DEI PREPOSTI E DEI VIGILANTI

Vigilano sul rispetto del divieto di fumo sia le guardie giurate sia i dipendenti dell'Azienda Careggi nominati con la qualifica di Preposto al divieto di fumo. Le guardie giurate controllano prevalentemente, ma non in via esclusiva le aree esterne agli edifici, i preposti prevalentemente, ma non in via esclusiva gli ambienti interni comprese le aree di cantiere all'interno delle quali è comunque vietato fumare e il divieto deve essere applicato tramite i responsabili del cantiere. I preposti e le guardie giurate che non intervengono per sanzionare chi fuma nell'area Careggi sono puniti con una multa pari a 440 euro.

7 DIRITTI E DOVERI DEI PREPOSTI E VIGILANTI

Ai preposti all'interno di ciascun padiglione sono affidate specifiche aree di controllo tuttavia, come le Guardie giurate, sono legittimati a irrogare sanzioni in tutta l'area ospedaliera e in qualunque momento. Le Guardie giurate e i preposti al divieto di fumo sono pubblici ufficiali e sono legittimati a chiedere le generalità e i documenti delle persone che stanno violando il divieto. Il rifiuto di fornire le generalità a questi pubblici funzionari comporta il reato di "Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale" previsto dall'articolo 651 del Codice Penale sanzionato con la pena dell'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro.

8 MODALITÀ OPERATIVE DEI PREPOSTI E VIGILANTI

Il preposto o la guardia giurata in presenza di un fumatore che si rifiuta di fornire le generalità, deve avvisare le forze dell'ordine e denunciare questo ulteriore illecito. Le guardie giurate e i preposti sono sempre presenti nell'Area ospedaliera giorno e notte. Nei reparti attivi H24 al termine dell'orario di lavoro al preposto Capo sala subentra con gli stessi doveri di controllo e poteri sanzionatori un preposto Capo turno ossia l'infermiere con la maggiore anzianità di servizio. I preposti e vigilanti nell'esercizio delle funzioni di pubblici ufficiali hanno diritto di accesso, nel rispetto della privacy, anche ai locali chiusi al fine di adempiere ai doveri di ufficio in merito al controllo sul rispetto del divieto di fumo.



9 RESPONSABILITÀ DEI PREPOSTI E VIGILANTI

Il preposto non è responsabile per omessa sanzione anti fumo solo se le circostanze consentono la prova di una sua oggettiva impossibilità a intervenire. E' quindi necessaria la dimostrazione di un controllo ambientale costante attraverso elementi come ad es. presenza di mozziconi nell'area di competenza, presenza di odore di fumo nei relativi ambienti. I preposti e vigilanti possono avvalersi anche del personale delle pulizie per individuare i punti critici in particolare all'interno dei padiglioni. Il controllo è comprovato da periodici sopralluoghi documentati attraverso brevi resoconti da inviare al superiore gerarchico che ha delegato la funzione di preposto al divieto di fumo.

10 TUTELA DEI PREPOSTI E DEI VIGILANTI

La tutela dei preposti e vigilanti in caso di aggressioni verbali o fisiche è la stessa vigente nel corso dello svolgimento delle normali attività lavorative, con un rafforzamento rispetto alla qualifica di pubblico ufficiale acquisita nell'esercizio delle funzioni di preposto anti fumo. Questa comporta specifici reati in caso di illeciti a danno del preposto es.: art. 341 bis C.p. "Oltraggio a pubblico ufficiale", art. 336 C.p., "Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale".

11 LA CONTESTAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Deve essere multato chi è sorpreso a fumare o è stato visto fumare poco prima, anche se nel momento in cui la contestazione viene dichiarata non vi sono sigarette accese. La contestazione avviene con la compilazione e sottoscrizione da parte sia del pubblico ufficiale che del trasgressore di un apposito verbale. Può essere multato anche un fumatore che è stato avvistato dal pubblico ufficiale mentre fumava, ma non vi è stata la possibilità di fermarlo e compilare il verbale di accertamento in presenza del trasgressore, purché il preposto o guardia giurata sia a conoscenza delle generalità della persona interessata. In questo caso il verbale che arriverà al domicilio o sul luogo di lavoro del fumatore è valido anche senza la sua firma obbligandolo comunque al pagamento della sanzione.

12 LE SANZIONI

La violazione del divieto di fumo comporta, nella maggior parte dei casi una multa di 55 euro. Questo importo è il risultato di una disposizione di legge che indica: la sanzione minima in 27,50 euro, ma quella da irrogare effettivamente nel doppio del minimo, ossia 55 euro che sono ulteriormente raddoppiati a 110 euro per chi ha fumato in presenza di bambini o di donne in evidente stato di gravidanza. Solo l'autorità (Prefetto o Sindaco) competente a rivalutare la sanzione di 55 euro su ricorso del trasgressore potrà decidere, in casi particolari, di applicare la sanzione minima di 27,50 euro. Le sanzioni sono aumentate (dall'Autorità) se non sono pagate entro 60 giorni dalla data del verbale è quindi necessario che il trasgressore invii il prima possibile la ricevuta di pagamento al FAX 055 7947086, oppure Email sanzioni@aou-careggi.toscana.it, oppure all'indirizzo A.O.U. Careggi, Area Tecnica, Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze.



13 L'ACCERTAMENTO DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE

Tutti i verbali son inviati dai preposti e dalle guardie giurate all'Ufficio competente, ad accertare l'avvenuto pagamento che deve avvenire entro i 60 giorni, ai seguenti recapiti: al FAX 055 7947086, oppure Email sanzioni@aou-careggi.toscana.it, oppure all'indirizzo A.O.U. Careggi, Area Tecnica, Largo Brambilla, 3 - 50134 Firenze. I verbali non pagati nei termini saranno poi inviati al Comune di Firenze che procederà alla riscossione del maggior importo.

14 VIETATO GETTARE MOZZICONI

Ai sensi dell'art. 40 della legge 221 del 28/12/2015, è vietato l'abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, di mozziconi dei prodotti da fumo, pena la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita nel doppio di quella prevista (da euro 30 a euro 50) per gli altri rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare.

15 PER SMETTERE DI FUMARE

Il Centro Antifumo di Careggi Padiglione 16 San Luca, settore C, piano terra, Tel. 055 794 6006. Per appuntamenti telefonare lunedì, martedì, giovedì, venerdì ore 09:00 – 13:00, mercoledì ore 11:00 – 15:00. Info su <http://www.aou-careggi.toscana.it/>

16 LISTA DI DISTRIBUZIONE

Direzione Generale
Direzione Amministrativa
Direzione Sanitaria
Direzione UO Igiene e Organizzazione Ospedaliera
Direttore Dipartimento Professioni Sanitarie
Area Tecnica: Referente Settore mobilità segnaletica e vigilanza
Direttore SPP
Direttori e staff DAI AOUC
Direttori SOD, Coordinatori AAA AOUC
Personale Dipendente AOUC